



for a living planet®

**GREENPEACE**



**DDL ALL'ESAME DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEI CANONI E DELLE ALIQUOTE  
DI PRODOTTO PER LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI**

E' opinione comune alle nostre associazioni che le perforazioni, in particolar modo quelle offshore, pongano rischi inaccettabili per l'ambiente. L'esperienza della Deepwater Horizon ha mostrato i limiti tecnici che impediscono un intervento rapido in caso di incidente anche quando sono soddisfatti, sulla carta, quelli che sono erroneamente ritenuti i "migliori" criteri di sicurezza. La stessa esperienza ha poi mostrato l'inaffidabilità delle compagnie petrolifere in merito ai criteri di trasparenza, accesso alle informazioni e rispetto delle minime regole di sicurezza e valutazione obiettiva del rischio.

Le scriventi associazioni sono convinte che queste estrazioni possono facilmente essere rese superflue da miglioramenti, già realizzabili, dell'efficienza dei motori del parco autoveicoli e da investimenti in fonti di energia rinnovabili. E' pertanto preferibile un'attiva politica in ambito energetico che privilegi l'efficienza e tuteli l'ambiente e, in ultima analisi, la salute umana e la qualità della vita

Partendo da queste considerazioni, le scriventi associazioni hanno esaminato e valutato il testo dei disegni di legge che modificano ed integrano la normativa di settore relativa, in particolare, alle aliquote e ai canoni di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare: AS1998 - Poli Bortone; AS1920 - Bubbico ed altri; AS1507 - Li Gotti ed altri; AS2267 - Vicari ed altri.

Premessa

Si premette che le scriventi associazioni:

1. ritengono assolutamente indispensabile un adeguamento immediato delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi vigenti in Italia, che oscillano tra il 4 e il 7% e sono tra le più basse al mondo (per fare un paragone, con Paesi membri della CE, in Gran Bretagna sono pari al 50%). modificando quanto stabilito all'art.19, c. 1 del Dlgs n. 625/1996;
2. ritengono che la quota parte delle risorse statali e regionali derivanti dalla corresponsione delle aliquote debbano essere destinate a: a) interventi per la tutela e la salvaguardia ambientale, in considerazione dell'impatto dell'attività estrattiva sul territorio, per una quota di almeno il 50% delle stesse; b) interventi per la vigilanza sanitaria e per la tutela della salute dei cittadini; c) interventi per lo sviluppo dell'occupazione; integrando quanto stabilito all'art. 20, del Dlgs n. 625/1996. Interventi che devono far parte di un programma condiviso con le Comunità locali (amministrazioni, cittadini, associazioni, ecc) ed essere descritti nei particolari in appositi strumenti di rilevanza istituzionale e amministrativa, quali gli Accordi di programma;
3. ritengono che si debbano aumentare contestualmente i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio in terraferma,

nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana anch'essi molto bassi ed ancora espressi in lire, modificando quanto stabilito all'art.18 del Dlgs n. 625/1996;

4. guardano con favore, infine, come stabilito da uno dei ddl in esame, a che siano fissati nuovi valori limite, in linea con quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applicati negli Stati Uniti, per le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di idrosulfurizzazione e di lavorazione del petrolio.

#### Nel merito dei ddl

Di conseguenza ed entrando nel merito dei contenuti dei ddl in esame:

- non condividono (chiedendo, come già chiarito, l'immediato adeguamento di aliquote e canoni, tramite modifiche puntuali sulla legislazione vigente) la strada della delega al Governo per l'adozione di un testo unico, prospettata dall'AS 2267, anche dopo aver analizzato i principi e criteri a cui si dovrebbe improntare la delega stessa (art. 1 . c. 1 e art. 2 del Ddl), finalizzati, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi di competenza statale e alla definizione di poteri sostitutivi per i progetti strategici. Principi e criteri che ritengono assolutamente inopportuni, alla luce dell'impatto ambientale della lavorazioni petrolifere in terraferma (vedi un caso per tutte la Val D'Agri) e il gravissimo incidente accaduto alla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico;
- non condividono l'istituzione di un'ennesima Agenzia dedicata questa volta alle risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive prevista nell'AS 2267 (art. 2 del Ddl), a cui dovrebbero essere trasferite le competenze e le risorse umane e strumentali degli uffici periferici della Direzione generale del Ministero dello Sviluppo economico;
- condividono, in linea con quanto previsto negli altri Paesi europei più avanzati, la proposta dell'adeguamento dell'aliquota, pari al 50%, del prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratto sia in terraferma che in mare, a partire dall'anno dell'entrata in vigore del provvedimento, prevista dall'art. 1 dell'AS 1507, che modifica l'art. 19. c. 1 del Dlgs n. 625/1996;
- condividono la proposta della suddivisione della destinazione percentuale degli introiti derivanti dalla riscossione delle aliquote tra Regioni (60%), Comuni (20%) Stato (20%), prevista dall'art. 2, c. 1 dell'AS 1507, che modifica l'art. 20. c. 1 del Dlgs n. 625/1996, anche se ritengono che tale suddivisione percentuale debba essere calcolata per ciascuna coltivazione situata in terraferma o in mare, al contrario di quanto proposto nell'art. 2, c. 1 dell'AS 1507, nel quale si fa riferimento solo alle aliquote derivanti dalle coltivazioni in terraferma;
- non condividono, per motivi di equilibrio territoriale ed equità, che siano destinati alle Regioni del Mezzogiorno anche gli introiti statali, come previsto dall'art. 2, c. 2 dell'AS 1507;
- condividono l'adeguamento dei canoni previsto dall'art. 1 dell'AS 1920, che modifica l'art. 18. c. 1 del Dlgs n. 625/1996;

- condividono la necessità di emanare un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali) che fissi nuovi valori limite, in linea con quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applicati negli Stati Uniti, per le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di idrosulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, secondo la formulazione dell'art. 5 dell'AS 1507;
- non condividono, preferendo (come chiarito al punto 2 della Premessa) di incidere sulle finalità sociali dei fondi derivanti dalle aliquote, la proposta di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle Regioni interessate, come previsto all'art. 3, c. 1, lett. a) dell'AS 1920 e all'art. 6 dell'AS 1507.
- Per quanto riguarda la destinazione della quota parte delle risorse statali, regionali e comunali derivanti dalla corresponsione delle aliquote, riteniamo che almeno il 50% del gettito fiscale debba prevedere vincoli di spesa in materia di promozione e salvaguardia ambientale.